



COMUNE DI CASOLA VALSENIO
(Provincia di Ravenna)
Via Roma, 50 – 48010 Casola Valsenio RA
Fax 0546 73909 – Tel. 0546 976530
Email: segreteria@comune.casolavalsenio.ra.it
P.IVA 00470290396 – CF 81002910396



C A S O L A V A L S E N I O
PAESE DELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DELL'IMMOBILE "LE MEDIE"

Approvato con DCC n.ro 30 del 29.04.2011

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetti

Art. 3 - Concessione di locali

Art. 4 - Durata

Art. 5 - Corrispettivo

Art. 6 - Spese di gestione e manutenzione

Art. 7 - Manutenzione straordinaria

Art. 8 - Utilizzo dei locali

Art. 9 - Utilizzo e gestione degli spazi ed aree comuni

Art. 10 - Risarcimento danni

Art. 11 - Competenza degli organi

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso a tempo determinato delle sale e dei locali dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Roma n. 10 denominato "LE MEDIE".
2. Il presente regolamento stabilisce altresì le norme di comportamento cui debbono attenersi gli utilizzatori dei locali e le modalità di manutenzione e gestione degli spazi comuni.

Art. 2 - Soggetti

1. I locali dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Roma n. 10 sono concessi in uso a tempo determinato alle Associazioni operanti sul territorio comunale nei settori sociale, culturale, sportivo, scientifico, artistico e di volontariato fino alla totale capienza, per la realizzazione delle proprie attività sociali e statutarie.
2. Il rapporto tra il Comune di Casola Valsenio e l'associazione ha natura di concessione amministrativa, con espressa esclusione della normativa in materia di locazione di immobili di cui alla legge 27.7.1978, n. 392 e successive modifiche e integrazioni.
3. Possono presentare richiesta tutte le associazioni che hanno sede ed operano sul territorio del Comune di Casola Valsenio.

Art. 3 - Concessione di locali

1. I locali di cui al precedente art. 1 sono concessi in uso previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'associazione di apposito disciplinare contenente gli obblighi ed i diritti reciproci, nonché l'indicazione dell'ammontare del canone annuale da corrispondere al Comune, oltre alle spese di gestione quali i consumi di energia elettrica, combustibile per riscaldamento di locali ed acqua potabile.
2. Tutti i concessionari, nell'ambito di una assemblea successiva alla assegnazione dei locali, dovranno provvedere a nominare un referente ed a formalizzare la nomina comunicandola all'Amministrazione Comunale unitamente alle attribuzioni del referente stesso.

Art. 4 - Durata

1. La concessione avrà durata decennale, fatta salva la facoltà di recesso da parte del Comune in forza di provvedimento di decadenza per inosservanza di obblighi da parte dell'associazione, ovvero in forza di un provvedimento di revoca per ragioni di pubblico interesse.
2. E' riconosciuta all'associazione concessionaria la facoltà di recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima.
3. Alla scadenza della concessione, le parti potranno concordare il rinnovo, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo della concessione in uso dei locali è stabilito periodicamente dalla Giunta Comunale, sulla base di apposita valutazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, da effettuarsi secondo criteri patrimoniali e di finalità di utilizzo.

2. Ai fini della riduzione o esenzione del pagamento del canone, le associazioni concessionarie potranno presentare all'Amministrazione Comunale un programma di attività di interesse del Comune e/o della cittadinanza, quantificando il valore delle prestazioni.

Art. 6 - Spese di gestione e manutenzione

1. Ciascuna associazione concessionaria è tenuta a farsi carico delle spese per la ordinaria manutenzione e gestione dei locali concessi.
2. Le spese relative ai consumi di energia elettrica, combustibile ad uso riscaldamento e acqua potabile, qualora non attribuibili specificamente all'associazione concessionaria, saranno ripartiti in proporzione alla superficie dei locali in uso, salvo diversi accordi con le altre associazioni concessionarie.
3. Per spese di manutenzione ordinaria si intendono quelle di pulizia e quelle relative alla riparazione, rinnovamento o sostituzione di finiture del locale, nonché quelle relative al mantenimento in efficienza degli impianti ed attrezzature esistenti.

Art. 7 - Manutenzione straordinaria

1. Gli investimenti e le spese che l'associazione concessionaria intendesse eseguire a proprie spese per modificare, rinnovare, ampliare i servizi e gli impianti del locale in uso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In tale ipotesi nulla potrà essere richiesto al Comune a titolo di rimborso o risarcimento in caso di cessazione per qualsiasi causa della concessione.

Art. 8 - Utilizzo dei locali

1. I locali concessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi sociali specifici dell'associazione e con le modalità indicate dal disciplinare. E' vietata pertanto ogni forma di subconcessione e lo svolgimento di attività contrarie alla legge.

Art. 9 - Utilizzo e gestione degli spazi ed aree comuni

1. Sono spazi comuni i corridoi del piano terra e del piano primo, i bagni. Tutte le associazioni concessionarie sono tenute solidalmente a garantire la pulizia ed il decoro degli spazi comuni, con il divieto di installarvi materiali, arredi ed attrezzature non autorizzati.
2. E' considerata spazio di uso comune l'area cortilizia esterna da utilizzarsi esclusivamente per carico e scarico di merci ed oggetti e per il carico e lo scarico di persone disabili.

Art. 10 - Risarcimento danni

1. L'associazione concessionaria è tenuta al risarcimento di eventuali danni procurati ai locali, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva.
2. E' anche a carico dell'associazione concessionaria, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento di danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune stesso, occorsi a causa o in occasione della concessione.

Art. 11 - Competenza degli organi

1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, l'adozione degli atti e provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento è attribuita alla competenza della Giunta Comunale.